

LEGISLAZIONE

GIURISPRUDENZA

RASSEGNE

- Danno ambientale
- Termovalorizzatore
- Illecita combustione di rifiuti
- Aria
- Risorsa naturale
- Deterioramento significativo e misurabile
- Risarcimento del danno

AMBIENTE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2018, N. 51475,
PRES. LUCA RAMACCI**DANNO AMBIENTALE
DA INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

La prolungata immissione nell'ambiente di inquinanti derivanti dalla illecita combustione dei rifiuti configura un'ipotesi di danno ambientale, rientrando l'aria tra le risorse naturali il cui deterioramento, se "significativo e misurabile", consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 300, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006

Il fatto

Con la sentenza in esame, la suprema Corte affronta il tema della configurabilità del danno ambientale, ai sensi dell'art. 300, D.Lgs. n. 152/2006, anche in caso di prolungata immissione di inquinanti nell'aria. Nel caso di specie, i ricorrenti erano stati condannati dalla Corte di appello, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di primo grado, per la commissione di molteplici e diversificate fattispecie di reato, quali: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006), falsificazione dei certificati di analisi (art. 483, codice penale), truffa ai danni dello Stato (art. 640, codice penale), frode nell'esecuzione dei contratti (art. 356, codice penale), tutte connesse all'esercizio di un impianto di termovalorizzazione. Queste condotte avrebbero generato una prolungata immissione nell'ambiente di inquinanti. Conseguentemente, gli imputati erano stati anche condannati, ai sensi dell'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006, al risarcimento del danno ambientale in favore del ministero dell'Ambiente.

Tra i diversi motivi di ricorso per Cassazione, con specifico riferimento al risarcimento del danno ambientale, gli imputati

hanno contestato l'inosservanza e l'erronea applicazione nel caso di specie dell'art. 300, D.Lgs. n. 152/2006, sostenendo che tra le forme del danno ambientale non è annoverato anche l'inquinamento dell'aria.

La legittimità

La corte di Cassazione, dichiarando i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, ha - con particolare riferimento al tema del risarcimento del danno ambientale - rigettato le censure sollevate con riferimento all'applicazione degli artt. 300 e 311, D.Lgs. n. 152/2006, confermando la sussistenza dei presupposti necessari affinché il ministero dell'Ambiente potesse far valere la pretesa risarcitoria per il deterioramento dell'aria causato dalla condotta illecita degli imputati.

In particolare, ai sensi dell'art. 300, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, è danno ambientale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». Al successivo comma 2 si precisa che «ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie

GIURISPRUDENZA

e agli habitat naturali protetti [...]; b) alle acque interne [...]; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale [...]; d) al terreno». Tuttavia, la Corte non ha ritenuto dirimente il fatto che tra i possibili danni individuati dal legislatore non vi sia alcun riferimento esplicito all'aria, trattandosi di un elenco non esaustivo e «non essendovi dubbio sul fatto che l'aria costituisce una "risorsa naturale", essendone anzi una delle più importanti, se non la più importante, per ogni essere animale e vegetale». La sussistenza di uno stretto legame tra aria e ambiente viene confermata, secondo la suprema Corte, anche dal concetto di inquinamento atmosferico così come definito dall'art. 268, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006, ossia come una «modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da [...] compromettere gli usi le-gittimi dell'ambiente». Né, d'altronde, questo legame risulterebbe essere nega-

to a livello europeo dove si afferma che è configurabile un'ipotesi di danno ambientale anche qualora elementi aerodispersi causino danni all'acqua, al terreno e alle specie e agli habitat naturali protetti (si veda il punto 4 dei "considerando" della direttiva 2004/35/Ce).

Su questi presupposti, secondo la Corte, gli unici elementi che assumono rilievo affinché si possa parlare di danno ambientale sono il carattere significativo e misurabile del deterioramento di una "risorsa naturale", carattere non oggetto di contestazione nel caso di specie. La Corte ha quindi concluso sostenendo che i giudici di primo e secondo grado avevano correttamente individuato in capo agli imputati un obbligo risarcitorio - non essendo possibile un risarcimento in forma specifica (ripristino) - per danno ambientale derivante dalla prolungata immissione nell'ambiente di inquinanti pregiudizievoli per la salubrità ambientale.

**TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I, 20 NOVEMBRE 2018, N. 1098,
PRES. ROBERTO POLITI**

**VIA: LIMITI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
SULLE VALUTAZIONI COMPIUTE
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

La valutazione di impatto ambientale (Via) non consiste in un mero giudizio tecnico, bensì è espressione di un ampio potere discrezionale della pubblica amministrazione non sindacabile dal giudice amministrativo se non qualora emergano profili di evidente erroneità o inattendibilità delle valutazioni tecniche svolte dall'ente ovvero si riscontri *ictu oculi* la sussistenza di macroscopici vizi di legittimità - quali la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti, l'omessa o inadeguata istruttoria - delle valutazioni prettamente discrezionali poste alla base della decisione finale assunta dalla pubblica amministrazione

- Valutazione di impatto ambientale (Via)
- Modifica di impianto di trattamento rifiuti
- Efficienza energetica del progetto
- Discrezionalità tecnica
- Discrezionalità amministrativa
- Sindacato del giudice amministrativo

AMBIENTE

LEGISLAZIONE

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

Il fatto

La sentenza in commento analizza i limiti del potere decisorio esercitabile dal giudice amministrativo sugli apprezzamenti compiuti dalla pubblica amministrazione nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via). Oggetto del ricorso al Tar era l'impugnazione, da parte di un'azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti, del provvedimento finale di Via relativo all'impianto di trattamento rifiuti gestito dalla stessa, limitatamente alla parte in cui la regione aveva stralciato dal progetto di modifiche sostanziali, presentato dalla ricorrente, la linea impiantistica (a carattere innovativo) di sublimazione molecolare organica.

Tra i diversi motivi di ricorso, volti a censurare molteplici profili del provvedimento impugnato, la società aveva dedotto che il provvedimento gravato si sarebbe fondato su valutazioni "opinabili" – quali l'efficienza energetica del processo e la conseguente fattibilità dello stesso – non rientranti tra gli aspetti di competenza dell'ente, il quale avrebbe dovuto valutare il progetto soltanto per i profili di compatibilità ambientale.

La legittimità

Il Tar Lombardia - Brescia ha rigettato il ricorso escludendo di poter sovrapporre – nel caso di specie – a una valutazione "opinabile" della pubblica amministrazione una altrettanto "opinabile" valutazione in sede giudiziale, non emergendo dall'esame degli atti profili di palese erroneità o inattendibilità con riferimento alla scelta, operata dalla pubblica amministrazione, di includere nel procedimento di Via anche considerazioni di carattere "imprenditoriale" – come appunto l'efficienza energetica del processo e la conseguente fattibilità dello stesso – considerato il sacrificio di risorse ambientali che ne potrebbe derivare. Infatti, sulla scorta di giurisprudenza precedente, il tribunale ha evidenziato che nel procedimento di Via la pubblica amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità amministrativa e istituzionale «che non si esaurisce

in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica *tout court* sulla base di oggettivi criteri di misurazione», dovendo ponderare gli interessi pubblici e privati coinvolti rispetto all'interesse all'esecuzione del progetto. Riprendendo quanto già affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1392/2017 e sez. V, n. 3059/2016, nella sentenza si ricorda poi che il provvedimento finale di Via è «un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati». Pertanto, in ragione della natura discrezionale del giudizio di valutazione di impatto ambientale, il potere decisorio esercitabile dal giudice amministrativo risulta essere ridimensionato tanto con riferimento agli apprezzamenti tecnici compiuti dalla pubblica amministrazione, quanto con riferimento alle sue valutazioni prettamente discrezionali. In particolare, gli apprezzamenti tecnici sono suscettibili di sindacato in sede giudiziale solo laddove emergano profili di evidente erroneità o inattendibilità – quindi non semplici margini di opinabilità – della valutazione tecnico-specialistica svolta dall'ente competente. Quanto alle valutazioni prettamente discrezionali, queste sono sindacabili dal giudice solo qualora egli riscontri *ictu oculi* la sussistenza di vizi di legittimità – quali la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti, l'omessa o inadeguata istruttoria – alla base della decisione finale assunta dalla pubblica amministrazione. Ciò in quanto il controllo esercitato dal giudice è diretto ad accertare la presenza di seri indici di invalidità del provvedimento impugnato e non a sostituire l'amministrazione nell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo, compito che, in base al principio di separazione dei poteri, è rimesso dalla legge alla esclusiva competenza della pubblica amministrazione.